

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI PAOLINI-CASSIANO DA IMOLA

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI” (D.P.R. 249/98 come modificato dal DPR 235/2007)

Capitolo 1 DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente deve essere puntuale e assiduo alle lezioni.
Tutte le assenze, i ritardi, le uscite anticipate vanno giustificate solo sull'apposito libretto e con la firma del genitore se l'alunno è minorenne.
2. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo il materiale didattico utile alla sua attività di studio.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive; si presenta con un abbigliamento rispettoso dei compagni e degli insegnanti.
4. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e del personale tutto della Scuola.
5. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente anche attraverso suggerimenti e proposte.
6. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
7. Lo studente, anche fuori dell'orario delle lezioni, utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole prescritte e le norme di sicurezza
8. Lo studente è tenuto ad informare i genitori sui risultati scolastici, su eventuali richiami e a trasmettere le comunicazioni scuola-famiglia.

Capitolo 2 CODICE DISCIPLINARE -- COMPETENZE

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e trasparenza e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano inoltre al principio della riparazione del danno ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità.
3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione delle prove scritte, orali, pratiche.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia all'autorità competente e ne informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato.
6. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni: (la lettera di riferimento corrisponde alla classificazione delle sanzioni così come dal DPR 235/07)

	COMPORAMENTI SANZIONATI	COMPETENZA	SANZIONE
A1)	<p>Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione.</p> <p>Disturbo durante le lezioni / frequenti distrazioni.</p> <p>Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità nell'ingresso, nel rientro in classe, nel regolarizzare le assenze, ecc.</p> <p>Abbigliamento poco idoneo all'ambiente scolastico.</p>	<p>DOCENTI E/O PRESIDE</p>	<p>RICHIAMO VERBALE</p>
A2)	<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto A1)</p> <p>Scorrettezze e offese verso i compagni e le loro famiglie, gli insegnanti, il Dirigente scolastico, il personale non docente.</p> <p>Assenze non a conoscenza della famiglia.</p> <p>Abbigliamento indecoroso.</p> <p>Utilizzo di strumenti personali non conformi all'attività didattica (accendini, telefoni cellulari, videogame, walkman, carte da gioco, trucco etc...).</p> <p>Violazioni non gravi delle norme di sicurezza.</p>	<p>DOCENTI E/O PRESIDE</p>	<p>RICHIAMO SCRITTO</p> <p>RITIRO DEL MATERIALE E CONSEGNA ALLE FAMIGLIE</p>
B1)	<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto A2)</p> <p>Comportamenti violenti nei locali della scuola e nelle sue pertinenze.</p> <p><u>Gravi</u> scorrettezze e offese verso i compagni e le loro famiglie, gli insegnanti, il Dirigente scolastico, il personale non docente.</p> <p>Turpiloquio, bestemmie, scritte razziste.</p> <p>Atti di bullismo e molestie continuate nei confronti di altri perpetrati attraverso qualsiasi mezzo e forma.</p> <p>Scarso senso di autocontrollo nonostante i richiami per disturbo durante le lezioni.</p> <p>Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità.</p> <p>Falsificazione di firme e alterazione dei risultati.</p> <p>Violazioni gravi delle norme di sicurezza.</p> <p>Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.</p> <p>Durante i viaggi di istruzione e/o le attività integrative, mancato rispetto delle consegne o atti che comportino rischio di incolumità per sé e per gli altri.</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE (allargato alle componenti genitori e alumni)</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA 1 A 5 GIORNI</p> <p>DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI DI ISTRUZIONE</p>
B2)	<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto B1).</p> <p>Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona.</p> <p>Uso o spaccio di sostanze psicotrope.</p> <p>Atti e molestie di carattere sessuale.</p> <p>Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.</p>	<p>CONSIGLIO DI CLASSE (allargato alle componenti genitori e alumni)</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA DA 6 A 15 GIORNI</p>
C)	<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto B2)</p> <p>Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana.</p> <p>Concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE AI 15 GIORNI</p>
D)	<p>Recidiva dei comportamenti di cui al punto C)</p> <p>Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<p>ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO</p>
E)	<p>Recidiva o casi di particolare gravità dei comportamenti di cui al punto D)</p>	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>	<p>ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E/O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO</p>

Le sanzioni di cui ai punti B, C, D, E possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.

Nelle sanzioni di cui ai punti C, D, E il Consiglio di Istituto si avvarrà anche di un parere verbalizzato, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio di Classe.

7. Ai fini della recidiva, si tiene conto delle sanzioni disciplinari irrogate durante l'anno scolastico corrente. La recidiva si applica in modo generico, non per reiterazione della medesima violazione, ma in caso di comportamenti indisciplinati già sanzionati.
Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili se vengono commesse all'interno del perimetro scolastico o, comunque, se connesse allo svolgimento dell'attività didattica (viaggi di istruzione, visite guidate, ecc).
8. Il Consiglio di classe competente
 - deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, attività di volontariato o altra attività concordata;
 - stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi e venga piuttosto coinvolto nel processo educativo con la collaborazione dei compagni di classe e della famiglia.
9. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni perde il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
10. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale il Dirigente scolastico è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art.361 c.p.
11. Ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene annotata sul registro di classe e viene comunicata alla famiglia mediante lettera, una copia della quale andrà restituita firmata al Coordinatore di classe, che avrà cura di seguire l'erogazione delle note disciplinari grazie anche al foglio riassuntivo presente nel Registro di Classe. Il Consiglio di classe valuterà tali sanzioni in sede di attribuzione del voto di condotta e potrà escludere l'allievo dal viaggio di istruzione quando il cumulo e la gravità delle violazioni lo giustifichino.
12. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito le ragioni addotte dallo studente interessato che potrà anche presentare prove e testimonianze a lui favorevoli.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
14. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
15. Le riunioni dei competenti Consigli di classe sono pubbliche e ad esse sono ammessi, senza diritto di intervento, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio stesso.
Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, esso/i dovrà/dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato da un provvedimento disciplinare a carico del figlio.
Il Consiglio di classe delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è ammessa l'astensione e a parità di voto prevale il voto del presidente.

Capitolo 3

ORGANO DI GARANZIA - PROCEDURE DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, al Consiglio di garanzia che delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
2. Il Consiglio di garanzia è nominato dal Consiglio di Istituto: tale organo, presieduto dal dirigente scolastico, si compone di due Insegnanti, di un rappresentante eletto dagli studenti e di un rappresentante eletto dai genitori. Uno dei due insegnanti svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.

La Costituzione del Consiglio di Garanzia viene affissa all'Albo dell'Istituto.

3. Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Il Consiglio di garanzia dura in carica un anno e delibera il proprio regolamento.
Le riunioni sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di intervento, coloro che hanno diritto di voto per le elezioni del Consiglio di Istituto.
5. Il Consiglio di garanzia delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è ammessa l'astensione e a parità di voto prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i suoi membri, fatto salva la sostituzione con supplenti nei casi di incompatibilità (in caso sia presente chi ha comminato la sanzione, chi l'ha ricevuta o il genitore di questi)
6. L'avviso di convocazione del Consiglio di Garanzia è affisso all'Albo almeno 5 giorni prima della data fissata.
7. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel regolamento d'Istituto, entro 15 giorni decorrenti dalla decisione del Collegio di garanzia. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale che deve arrivare entro 30 giorni; trascorso tale termine il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale